



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROT. SPEC. N°	SOGGETTO PROPONENTE	CASALI SARA e CASALI MICHELA		
17	NOMINATIVO FIRMATARIO	CASALI SARA e CASALI MICHELA		
	PROT. GEN. N°	35282	DATA	27/09/2013
	INDIRIZZO IMMOBILE	Viale Monza		
	RIFERIMENTI CATASTALI	F. n° 7, p.la n. 1005		

Il documento che segue è copia autentica informatica del corrispondente documento originale conservato agli atti presso la scrivente Amministrazione.

COMUNE DI RICCIONE
 SERVIZIO PROTOCOLLO
 Prot. 35282
 Gen. n. Cat. 06 Cl. 02 Fasc.
27 SET. 2013
 Si trasmette al Dir. del Settore Più servizi
 Dott. Ing. Arch. Facchini l'avvio del
 Procedimento ai sensi art. 4 L. 7.8.1990 n. 241
 Il Responsabile

AL Signor SINDACO
 DEL COMUNE DI RICCIONE
 Viale V. Emanuele II, n. 2
 47838 Riccione

Oggetto:

Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013.

Le Sottoscritte: Casali Sara nata a Riccione il 20/05/81 residente a Riccione in via Genova 41, C.F. CSLSRA81E60H274N e Casali Michela nata a Rimini il 30/11/75 e residente a Riccione in via Emilia 40, C.F. CSLMHL75S70H294J, in qualità di comproprietarie dell' area, sita in Viale Monza, distinta al Catasto Terreni del Comune di Riccione, al Foglio n°7, particella/e n. 1005,

in riferimento alla **Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) – Variante specifica 2013-** adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013, con la presente **OSSERVANO** quanto segue:

Attualmente la destinazione d'uso del nostro terreno è la seguente:

xPRG – Art. 4.2.1 comma 4 lett. A Unità fondiarie individuate come aree già destinate ai sensi del PRG previdente alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi e non ancora attuate al momento dell'adozione del PSC ed attuabili solo mediante POC

Con il PRG 85 quindi dal 16/09/1996 i terreni in oggetto sono stati destinati in parte a "Zone per servizi pubblici di quartiere: verde pubblico attrezzato (art. VI-2.04)" ed in parte "Zone a verde privato (art. VI-7.02)".

Le aree con il vincolo preordinato all'esproprio sono poi state espropriate con un indennizzo irrisorio al quale abbiamo rinunciato ad esporre ricorso nella speranza indotta del possibile riconoscimento dei diritti edificatori nei restanti due lotti alle stesse condizioni di tutti i proprietari del quartiere, cioè con un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pari a 0,65 mq/mq. Poi con l'adozione del Regolamento Urbanistico Edilizio in data 20/02/2008 i due lotti, residui della vecchia proprietà, vengono nuovamente penalizzati non riconoscendo agli stessi ciò che è stato riconosciuto a tutti i lotti limitrofi, cioè la zonizzazione Acr 3 ed un Uf=0,6 mq/mq.

Pur non volendo contestare l'utilità della destinazione d'uso, iniqua nei confronti della scrivente, resta comunque incomprensibile l'accanimento nei confronti della stessa tenuto nel corso degli anni dall'Amministrazione. Infatti, come evidenziato sia nelle tavole del PRG/V 85 che nelle tavole del RUE, le suddette particelle sono un'anomalia all'interno di un tessuto urbano già da tempo completato.

Si ritiene che sussistano motivazioni sufficienti per agire con azioni più incisive della presente, ma desiderosi ancora una volta di credere nella buona fede dell'Amministrazione e speranzosi di un più equo trattamento,

CHIEDIAMO

Che i lotti in oggetto siano individuati dal RUE come Acr3, così come tutti i lotti limitrofi al fine di rendere soddisfazione ad un cittadino che riconoscendo l'utilità di quanto già espropriato si è astenuto dal procedere con annose procedure legali dalle quali avrebbe sicuramente avuto riconosciuto i diritti lesi in tutti questi anni. Siamo disponibili a formare un comparto con i proprietari delle aree non molto distanti (foglio 7 partt. 174,175, 340, 341).

data 26-08-13

Allegati: Stralcio planimetrico

Fto
 Casali Sara e Michela
Michela Casali
Casali Sara

